

Poste e radiotelecomunicazioni pubbliche - servizi di telecomunicazione - radio e televisione - canone di abbonamento – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7942 del 20/04/2016

Società esercente attività di telediffusione - Obbligo di pagamento del canone - Sussistenza - Fondamento.

Il canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo pubblico è dovuto anche dai soggetti titolari di concessione radiotelevisiva in ambito locale, dovendosi ritenere interamente abrogato l'art. 18 del r.d.l. n. 246 del 1938, che esonerava dal pagamento gli enti tenuti al contributo fisso obbligatorio per la radiofonia, all'esito dell'abolizione dei contributi annui fissi per le radioaudizioni circolari, atteso che i termini di radiofonia e radioaudizione sono sovrapponibili.

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7942 del 20/04/2016